

Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalle deliberazioni 349/2022/R/GAS e 442/2022/R/GAS

**DELIBERAZIONE 24 GIUGNO 2022
274/2022/R/GAS**

ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 22 GIUGNO 2022, N. 253

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1209^a *bis* riunione del 24 giugno 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e come successivamente integrata e modificata (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica (di seguito: il Ministro) 14 marzo 2022 (di seguito: decreto 14 marzo 2022);
- il decreto del Ministro 1 aprile 2022, n.138 (di seguito: decreto 1 aprile 2022);
- il decreto del Ministro 22 giugno 2022, n. 253 (di seguito: decreto 22 giugno 2022);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e l'allegato "Testo Integrato del Bilanciamento Gas" (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2017, 782/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e l'allegato "Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" (di seguito: RAST);

- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” o RTTG come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 208/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 451/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 451/2019/R/gas);
- deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/com (di seguito: deliberazione 614/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 110/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 110/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 165/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 189/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 189/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2022, 261/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 261/2022/R/gas);
- l’atto di indirizzo del Ministro del 24 febbraio 2022 (di seguito: atto di indirizzo);
- i codici di stoccaggio come da ultimo approvati dall’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 14 marzo 2022, il Ministro ha emanato disposizioni per l’anno termico dello stoccaggio 2022/2023, ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 1/12 e dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, le quali confermano in linea generale l’assetto previgente dei servizi di stoccaggio, introducendo ulteriori disposizioni per tener conto della crisi Russia-Ucraina e delle possibili ripercussioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali;
- con la deliberazione 110/2022/R/gas, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto 14 marzo 2022, l’Autorità, per l’anno termico dello stoccaggio 2022-2023, ha previsto:
 - prezzi di riserva nulli per tutte le procedure di conferimento delle capacità per i servizi di stoccaggio di modulazione di cui agli articoli 10 e 11 del RAST, senza obblighi di riservatezza in capo alle imprese di stoccaggio;
 - che i costi legati ai consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento non siano applicati agli utenti dello stoccaggio;
 - che, nel caso in cui, al termine del mese di ottobre 2022, la giacenza dell’utente in stoccaggio risulti inferiore rispetto alla giacenza minima di cui al comma 17.1 del RAST, l’impresa di stoccaggio, in luogo del corrispettivo di cui al comma 26.1, applichi un corrispettivo pari a 1,15 €/MWh;
 - l’applicazione di un corrispettivo nullo alle capacità di stoccaggio allocate ai sensi dell’articolo 6 del decreto 14 marzo 2022 ai titolari del gas in giacenza negli stoccaggi all’1 aprile 2022;
- al fine di assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di riempimento di almeno il 90%

delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in linea con quanto disposto dall'articolo 21 del decreto-legge 17/22, con il decreto 1 aprile 2022 è stato disposto di procedere con le seguenti misure aggiuntive:

- per l'anno contrattuale di stoccaggio 1 aprile 2022 – 31 marzo 2023, in aggiunta alla prima procedura di allocazione della capacità di stoccaggio svoltasi secondo il calendario allegato al citato decreto del Ministro della transizione ecologica del 14 marzo 2022, si svolgano aste successive, per quanto riguarda i prodotti con iniezione mensile, con cadenza settimanale dal 1 aprile al 31 ottobre 2022;
- le modalità di effettuazione delle aste di cui al precedente punto siano stabilite dall'Autorità, prevedendo meccanismi che favoriscano l'effettiva iniezione del gas, in particolare introducendo meccanismi basati su prezzi di riserva nulli per l'allocazione della capacità, accoppiati a contratti per differenza a due vie che coprano il rischio prezzo tra i prezzi del gas nel periodo di iniezione e i prezzi durante il periodo di erogazione invernale;
- all'articolo 1, comma 4, le imprese di stoccaggio, compatibilmente con i vincoli di gestione dei propri sistemi, consentano agli utenti l'iniezione di volumi di gas anche superiori alle capacità di spazio loro precedentemente conferite mediante allocazione implicita di corrispondente capacità di spazio ed erogazione invernale;
- ai fini della copertura dei volumi di gas per il funzionamento del sistema per il periodo novembre 2022 – marzo 2023 e della gestione dei consumi tecnici delle imprese di stoccaggio per il corrente anno termico dello stoccaggio, l'impresa maggiore di trasporto approvvigioni la relativa capacità di stoccaggio per il servizio uniforme con iniezione nel mese di aprile, facendone richiesta alle imprese di stoccaggio;
- l'Autorità stabilisca le modalità di approvvigionamento dei tali volumi di gas da iniettare e i meccanismi di compensazione che assicurino per il gestore la neutralità economica delle operazioni di riempimento;
- con la deliberazione 165/2022/R/gas, in attuazione delle sopra richiamate disposizioni del decreto 1 aprile 2022, l'Autorità ha:
 - dato mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale di pubblicare i possibili schemi di attuazione dei contratti per differenze a due vie, al fine di coinvolgere i soggetti interessati nella definizione di questa nuova tipologia di contratti che potrebbero generare oneri rilevanti per il sistema;
 - introdotto un meccanismo transitorio e semplificato di copertura del rischio prezzo (c.d. "premio giacenza") per incentivare il riempimento dello stoccaggio con iniezione già nel mese di aprile;
 - definito le modalità di approvvigionamento da parte dell'impresa maggiore di trasporto dei volumi a copertura del gas per il funzionamento del sistema per il periodo novembre 2022 – marzo 2023 e per la gestione dei consumi tecnici delle imprese di stoccaggio per il corrente anno termico dello stoccaggio;
- in linea con quanto sopra, in data 14 aprile 2022, il Direttore della Direzione Mercati

Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha pubblicato i possibili schemi di attuazione del Contratto per Differenze a Due Vie (di seguito: CD2V) da abbinare all'allocazione della capacità di stoccaggio per i servizi con iniezione mensile, con richiesta di osservazioni da parte dei soggetti interessati entro il 21 aprile 2022;

- in considerazione delle osservazioni raccolte, l'Autorità con la deliberazione 189/2022/R/gas, tra le altre cose, ha:
 - definito i criteri generali del CD2V da associare alla capacità di stoccaggio (incluso il prezzo di riferimento da applicare mensilmente);
 - dato mandato al responsabile del bilanciamento di predisporre e pubblicare entro l'1 giugno 2022 un contratto tipo (di seguito anche "Contratto CD2V") in conformità ai suddetti criteri;
 - previsto che, in prima applicazione, la richiesta di sottoscrizione del CD2V debba essere effettuata entro il 15 giugno 2022 per le capacità conferite sino al 10 giugno 2022 ed entro 5 giorni dal conferimento per le capacità conferite successivamente al 10 giugno 2022;
 - rimandato a successivo provvedimento la definizione delle modalità di copertura a carico dei clienti degli eventuali oneri connessi con l'esecuzione del CD2V, anche al fine di assicurare l'equilibrio economico e finanziario del responsabile del bilanciamento;
 - confermato le disposizioni della deliberazione 165/2022/R/gas relative al premio giacenza in relazione all'allocazione di prodotti con iniezione stagionale e mensile e le ha estese alle capacità allocate nel mese di maggio ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto 1 aprile 2022;
- l'Autorità, infine, con la deliberazione 261/2022/R/gas ha:
 - definito ulteriori dettagli in merito alle tempistiche di liquidazione delle partite economiche legate all'esecuzione del CD2V, prevedendo un tasso di interesse unico da applicare nel caso di eventuali ritardi nei pagamenti;
 - posticipato al 20 giugno 2022 il termine per la sottoscrizione dei CD2V relativi alle capacità conferite entro il mese di maggio;
 - dato mandato al responsabile del bilanciamento di integrare il Contratto CD2V, pubblicato l'1 giugno, per tener conto di quanto previsto ai punti precedenti.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con il decreto 22 giugno 2022, il Ministro, alla luce del livello medio di iniezione registrato nei primi dieci giorni di giugno, ha emanato ulteriori disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale finalizzate a traguardare il livello tecnico di riempimento di 5.400 MSmc entro fine giugno necessario per non pregiudicare l'obiettivo del 90% di riempimento a fine campagna;
- le disposizioni di cui al precedente alinea prevedono, in particolare, che:
 - il responsabile del bilanciamento offra un servizio di riempimento di ultima istanza, acquisendo quantitativi di gas per l'iniezione presso l'impresa maggiore di stoccaggio, funzionali al raggiungimento dell'obiettivo di 5.400

MSmc e complementari rispetto alle quantità immesse dagli operatori di mercato;

- i quantitativi di gas naturale iniettati ai sensi del precedente punto siano resi disponibili dal responsabile del bilanciamento agli operatori di mercato nel corso dell'inverno 2022-2023, secondo le modalità definite con atto di indirizzo del Ministro della transizione ecologica, sentita l'Autorità;
- l'Autorità stabilisca le modalità e le condizioni di effettuazione del servizio, assicurando il riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento e tenendo conto dei costi complessivi del servizio, con salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario;
- l'Autorità stabilisca ulteriori modalità per favorire il riempimento degli stoccaggi nazionali da parte degli operatori di mercato, anche valutando l'estensione, per i mesi successivi a maggio 2022, del premio giacenza alle allocazioni implicite nonché eventuali perfezionamenti dei contratti per differenza a due vie.

RITENUTO CHE:

- sia necessario dare tempestiva attuazione alle disposizioni del decreto 22 giugno 2022;
- sia, a tal fine, opportuno stabilire che il servizio di riempimento di ultima istanza affidato al responsabile del bilanciamento sia avviato immediatamente utilizzando le medesime modalità relative all'approvvigionamento del gas di sistema di cui alla deliberazione 165/2022/R/gas;
- sia, altresì, opportuno prevedere che le suddette modalità siano integrate, ove necessario, al più presto al fine di massimizzare la disponibilità di gas da destinare allo stoccaggio, contenendo per quanto possibile i relativi costi di approvvigionamento e nel rispetto del principio di trasparenza;
- sia, a tal fine, utile raccogliere, anche alla luce degli esiti delle prime sessioni di approvvigionamento del gas per il servizio di riempimento di ultima istanza, proposte da parte del responsabile del bilanciamento e degli operatori di mercato (in particolare dei soggetti titolari di contratti di importazione) funzionali all'immissione di gas non altrimenti destinato allo stoccaggio e che tengano conto delle tempistiche di allocazione/vincoli di programmazione dello stoccaggio e del servizio di trasporto del gas;
- sia necessario assicurare l'equilibrio economico-finanziario del responsabile del bilanciamento nell'espletamento del sopra richiamato servizio;
- sia, inoltre, opportuno disporre norme finalizzate a minimizzare l'onere ricadente sul sistema e, a tal fine, prevedere l'anticipo finanziario di risorse da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) a valere sulle proprie giacenze per il tempo e nei limiti di importo per il quale tali giacenze possono essere utilizzate senza incidere sulla regolarità delle erogazioni da parte della Cassa medesima;
- sia, altresì, opportuno, estendere il premio giacenza di cui alla deliberazione 165/2022/R/gas alle capacità allocate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre

ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto 1 aprile 2022 e prevedere che tale premio tenga conto dell'andamento del differenziale estate-inverno al fine di limitare i costi per il sistema;

- sia, infine, necessario, al fine di introdurre eventuali perfezionamenti dei contratti per differenza a due vie, raccogliere possibili proposte migliorative da parte degli operatori interessati che non comportino un ulteriore aggravio dei costi posti in capo al sistema per la copertura del CD2V

DELIBERA

1. di prevedere che per il servizio di riempimento di ultima istanza, il responsabile del bilanciamento approvvigioni i volumi necessari nell'ambito dell'apposito comparto AGS del mercato a pronti organizzato dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: GME);
2. di prevedere che ai fini dell'attuazione di quanto previsto al punto precedente, si applichino i punti 7, 9 e 10 della deliberazione 165/2022/R/gas relativi all'approvvigionamento del gas di sistema;
3. al fine di mantenere l'equilibrio economico e finanziario del responsabile del bilanciamento, di prevedere che:
 - i) siano riconosciuti al responsabile del bilanciamento gli oneri finanziari effettivamente sostenuti in relazione ai costi di approvvigionamento del gas per il servizio di riempimento di ultima istanza nel limite del tasso di debito implicito nel WACC definito ai sensi della deliberazione 614/2021/R/com;
 - ii) sia regolata presso la Cassa la differenza tra il prezzo di acquisto dei suddetti volumi di gas ed il prezzo di cessione dei medesimi secondo le modalità che saranno definite con atto di indirizzo del Ministro della transizione ecologica;
4. di prevedere che, al fine di ridurre gli oneri in capo al sistema, la Cassa possa erogare al responsabile del bilanciamento risorse fino a 3,3 miliardi di euro per l'esecuzione del servizio di riempimento di ultima istanza; e che, in relazione a tali risorse, non siano riconosciuti al responsabile del bilanciamento gli oneri finanziari di cui al punto 3, lettera i);
5. di dare mandato al responsabile del bilanciamento di utilizzare in via prioritaria le risorse di cui al punto 4 per acquistare i volumi di gas necessari all'espletamento del servizio di riempimento di ultima istanza;
6. di prevedere che entro il 31 ottobre 2022 l'Autorità stabilisca, sentita la Cassa, in base alle esigenze di liquidità che si manifesteranno, modalità e tempistiche di reintegrazione delle risorse di cui al punto 4, tali da garantire, in ogni caso, un preavviso non inferiore a quindici giorni a favore del responsabile del bilanciamento; e che, in relazione agli importi eventualmente reintegrati, gli oneri finanziari di cui

- al punto 3, lettera i), si determinano a decorrere dal momento in cui avviene tale reintegro;
7. di stabilire che il responsabile del bilanciamento trasmetta al *Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale* e al *Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione*, entro la prima settimana di ogni mese della campagna di iniezione, una relazione sull'andamento del servizio di riempimento di ultima istanza con l'indicazione degli eventuali volumi acquistati, dei costi sostenuti e delle risorse rese disponibili dalla Cassa utilizzate;
 8. di invitare gli operatori di mercato ad inviare tempestivamente le proprie osservazioni e proposte in merito alle possibili integrazioni delle modalità di approvvigionamento del gas necessario per il servizio di riempimento di ultima istanza all'indirizzo PEC istituzionale protocollo@pec.arera.it o all'indirizzo mail info@arera.it e al responsabile del bilanciamento tramite messaggio di posta elettronica avente ad oggetto: "Servizio di ultima istanza per lo stoccaggio";
 9. di stabilire che le disposizioni della deliberazione 165/2022/R/gas relative al premio giacenza siano estese alle capacità allocate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto 1 aprile 2022;
 10. di prevedere che il valore del premio giacenza applicato alle capacità di cui al precedente punto sia ottenuto moltiplicando i quantitativi iniettati in ciascun giorno del mese, determinati moltiplicando le medesime capacità per il profilo di cui al punto 8 della deliberazione 189/2022/R/gas, per il premio unitario P_G , espresso in €/MWh pari a:

$$P_G = \begin{cases} 0 & \text{se } P^* \geq 4 \\ 4 - P^* & \text{se } -1 \leq P^* < 4 \\ 5 & \text{se } P^* \leq -1 \end{cases}$$

Dove:

$$P^* = \Delta_{i/e} - Of_M$$

$$\Delta_{i/e} = Q_w - PA_G$$

$$Of_M = \frac{9,5-p}{12} \cdot (2,93\% + E_{UM}) \cdot PA_G$$

Q_w è la quotazione del prodotto winter con consegna al PSV pubblicata da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) nel medesimo giorno di pubblicazione del PA_G ;

PA_G è con riferimento a ciascun giorno G il prezzo definito alla lettera e. delle definizioni dell'allegato A alla deliberazione 189/2022/R/gas;

E_{UM} è la media aritmetica del tasso Euribor, base 360, a 6 mesi, nel mese cui appartiene il giorno G;

p indica il mese nel quale avviene l'iniezione, crescente da 1 per il mese di maggio 2022 sino a 5 per il mese di settembre 2022;

il valore di P_G relativo al mese di giugno è pari a zero per i giorni precedenti a quello di pubblicazione del presente provvedimento;

11. di stabilire che il premio unitario P_G , come definito al punto 11, sia calcolato e pubblicato dal responsabile del bilanciamento sul proprio sito internet;
12. di avviare una raccolta di proposte da parte degli operatori interessati sugli eventuali perfezionamenti dei contratti per differenza a due vie; tali proposte dovranno tener conto di quanto specificato in motivazione ed essere inviate entro il 10 luglio 2022 all'indirizzo PEC istituzionale protocollo@pec.arera.it o all'indirizzo mail info@arera.it tramite messaggio di posta elettronica avente ad oggetto: "Proposte per CD2V";
13. di notificare il presente provvedimento al Ministero per la Transizione Ecologica, al GME, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, alle società Snam Rete Gas S.p.A., Stogit S.p.A., Edison Stoccaggio S.p.A. e Ital Gas Storage S.p.A.;
14. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini